II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, che stabilisce la procedura per gli scambi di informazioni nel settore delle norme tecniche

(90/518/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi di libero scambio conclusi dalla Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, si prefiggono in particolare di abolire gli ostacoli agli scambi;

considerando che è nell'interesse della Comunità organizzare con questi paesi uno scambio di informazioni nel settore delle norme tecniche, per prevenire l'insorgere di ostacoli tecnici agli scambi;

considerando che la Commissione ha condotto con questi paesi negoziati da cui è scaturito un accordo, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1989,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, che stabilisce la procedura per gli scambi di informazioni nel settore delle norme tecniche.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 17 dell'accordo (1).

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.